

Settore Mercato e Normative Comunitarie

Roma, 12 gennaio 2007
Prot. N 00163
Com. n. 3

OGGETTO: Direttiva 2006/115/CE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.

Si segnala la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27 dicembre 2006 direttiva 2006/115 relativa al diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al copyright in materia di proprietà intellettuale.

La direttiva fornisce la definizione di "noleggio" (cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto) e di "prestito" (cessione in uso, per un periodo limitato di tempo, senza finalità commerciali dirette o indirette).

L'atto comunitario ribadisce alcune regole già in vigore nella Comunità.

Gli Stati membri riconoscono il diritto di autorizzare o proibire il noleggio e il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore in capo ai seguenti soggetti:

- all'autore, per l'originale e le copie della propria opera;
- all'artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica;
- al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi;
- al produttore della prima fissazione di una pellicola, per l'originale e le copie della sua pellicola.

Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio di un fonogramma, di una pellicola a un produttore conserverà il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.

La direttiva fissa un principio rendendolo inderogabile: gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio. Tale gestione del diritto potrà essere affidata a società di gestione collettiva che rappresentano autori o artisti interpreti o esecutori. Gli Stati membri possono stabilire se e in quale misura possa essere imposta la gestione da parte di società di gestione collettiva del diritto di ottenere equa remunerazione, nonchè da chi essa possa essere richiesta o riscossa.

Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale. In proposito l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia Ue per non aver limitato l'esenzione ad alcune categorie, ma a tutte le biblioteche, discoteche dello stato e degli enti pubblici.

Gli Stati membri prevedono che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente nel caso un fonogramma pubblicato a scopi commerciali sia utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione.

Gli Stati membri riconoscono inoltre il diritto di distribuzione consistente nella possibilità esclusiva di mettere a disposizione del pubblico l'opera protetta in capo:

- a) agli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
- b) ai produttori di fonogrammi, con riferimento ai loro fonogrammi;
- c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, con riferimento all'originale e alla copia della loro pellicola;
- d) agli organismi di radiodiffusione, con riferimento alle fissazioni delle loro emissioni.

Il diritto di distribuzione può essere trasferito, ceduto o dato in uso in base a licenza contrattuale.

Gli Stati membri potranno disporre eccezioni ai diritti descritti nei casi seguenti:

- a) quando si tratti di utilizzazione privata;
- b) quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità;
- c) quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;
- d) quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

Fatte salve tali eccezioni, ogni Stato membro potrà prevedere limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Cordiali saluti

Il Responsabile
Dott.ssa Paola Mancini